

Segreteria Generale
Ufficio Giustizia Federale
Prot.AP/ic/3981/2017
Roma, 17 maggio 2017

Sig. ra Monica Pilati
c/o ASD CSI Trento Nuoto
tramite mail: cstrentonuoto@postcert.it; monicapilati@live.it

E, p.c

Alla Procura Federale
Tramite mail : segreteria.procurafederale@federnuoto.it

Al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia
Tramite mail: crfriuli@federnuoto.it

OGGETTO: Tribunale Federale I Sezione Deferimento Monica Pilati - Procedimento P.F. 1/FIN/2017; Decisione n. 7/2017

Con la presente si trasmette la decisione in oggetto, assunta in data 17.05.2017.

"Il giorno 17 maggio 2017, presso la sede federale di Roma Stadio Olimpico Curva Nord, si è riunita la prima sezione del Tribunale Federale della F.I.N. composta dagli Avv.ti Adriano Sansonetti, Presidente, Roberto Rinaldi e Massimo Mamprin quali componenti; svolge le funzioni di segreteria la Dott.ssa Ilaria Crescenzi.

PREMESSO CHE

- con provvedimento reso in data 27.02.2017 il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale La Sig.ra **Monica PILATI** per violazione degli artt. 6 e 29 dello Statuto Federale, artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo, artt. 12 e 17 R.O. e dell'art. 13 bis Statuto Coni;
- la contestazione mossa alla tesserata sorge dal mancato rispetto della clausola statutaria di cui all'art. 29 che prevede l'obbligo per i tesserati di adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 della Legge n. 280/2003;

- in particolare, alla Sig.ra Pilati è stata contestata la presentazione di una querela nei confronti di Giorgio Passerini e Nerio Danieli per fatti avvenuti durante un meeting di nuoto presso la città di Trento;
- la deferita è comparsa alla convocazione fissata dinanzi l'Intestato Ufficio

RITENUTO CHE

- la tesserata ha ammesso di avere sporto querela nei confronti di altri tesserati FIN per avere subito ingiurie nel corso della manifestazione natatoria di cui in epigrafe;
- sussiste, pertanto, l'illecito disciplinare contestato, ovvero la violazione della clausola compromissoria e, per l'effetto, dell'obbligo di adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie specificate dalla legge 280/2003;
- il vincolo di giustizia sportiva è previsto dallo Statuto Federale della Federazione Italiana Nuoto, nonché dai principi fondamentali del CONI, allorquando debbano essere decise le controversie sportive concernenti diritti disponibili, circostanza senz'altro ricorrente nella fattispecie;
- l'incolpata, in sede di convocazione, ha illustrato, da una parte, la legittimità delle ragioni poste a fondamento dell'atto di querela (peraltro, oggetto di riconoscimento in sede giudiziaria), dall'altra, la totale inconsapevolezza di avere potuto violare norme dell'ordinamento sportivo anche e, soprattutto, per essersi affidata a un legale di fiducia per promuovere l'azione penale;
- le giustificazioni rese dalla deferita sono del tutto credibili e valgono in maniera determinante ai fini di un congruo contenimento della sanzione

P.Q.M.

*Il Tribunale Federale, sezione I, decide di comminare alla tesserata **Monica PILATI** la sanzione disciplinare della sospensione per 15 giorni da ogni attività federale e sociale a decorrere dalla notifica del presente provvedimento, per violazione degli artt. 6 e 29 dello Statuto Federale, artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo, artt. 12 e 17 R.O. e dell'art. 13 bis Statuto Coni, giusti i motivi in premessa."*

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale

Antonello Panza

